

Est.

42905/11

Sentenza. 1791  
Registro generale n. 32029/2011  
Udienza c.c. 15.11.2011

M

**REPUBBLICA ITALIANA**  
*in nome del popolo italiano*

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**sesta sezione penale**

*composta dai signori*

Antonio S.	AGRO'	<i>presidente</i>
Francesco	GRAMENDOLA	<i>consigliere</i>
Francesco	IPPOLITO (rel.)	"
Luigi	LANZA	"
Giacomo	PAOLONI	"

*ha pronunciato la seguente*

**SENTENZA**

*sul ricorso proposto da*

*contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna, emessa il 17.6.2011;*

- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale, E. Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore avv. G. L. Malavasi, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso;

**Ritenuto in fatto**

1. Con sentenza pronunciata il 17 giugno 2011, la Corte d'appello di Bologna ha dichiarato la sussistenza delle condizioni per l'accoglimento della richiesta d'extradizione del cittadino ~~\_\_\_\_\_~~ avanzata dal Ministro della giustizia della Repubblica di Albania per l'esecuzione (ordine n. 69 del 10 novembre 2007) della pena di 12 anni di reclusione, inflitta con sentenza n. 364 del 29.12.2004 del Tribunale del distretto giudiziario di Shkoder per i reati di tentato omicidio premeditato e di detenzione illecita di armi da fuoco, decisione confermata dalla Corte Suprema con sentenza n.

MP

626 del 10 ottobre 2007.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'estraddando, che deduce:

a) violazione dell'art. 707 c.p.p. e del principio del *ne bis in idem*, per l'esistenza di precedente sentenza della stessa Corte d'appello che aveva respinto una precedente richiesta d'estraddizione per i medesimi fatti;

b) omesso esame della prescrizione, secondo l'ordinamento albanese, dei reati addebitati

### **Considerato in diritto**

1. I motivi di ricorso sono infondati e l'impugnazione va rigettata.

2. Per quanto riguarda il primo motivo, effettivamente una prima richiesta d'estraddizione processuale del [redacted] fondata su un provvedimento cautelare personale, fu respinta con sentenza della Corte d'appello del 24 giugno 2003, in quanto l'autorità albanese non aveva trasmesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

La Corte d'appello ha correttamente ritenuto non preclusa la nuova richiesta di estraddizione dal precedente rigetto dell'estraddizione processuale determinata dalla mancata allegazione agli atti del titolo di restrizione della libertà personale.

Tale decisione si conforma alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui la pronuncia di una successiva sentenza favorevole all'estraddizione non è preclusa a seguito di un'ulteriore domanda presentata dallo stesso Stato per i medesimi fatti a norma dell'art. 707 cod. proc. pen., quando la precedente decisione sia stata fondata su questioni procedurali (Cass. Sez. 6, n. 8812/2011, Sez. 6, Sentenza n. 40167/2006, [redacted]).

3. A sostegno della sua seconda censura, il ricorrente invoca la disposizione dell'art. 10 della Convenzione europea d'estraddizione (firmata a Parigi il 13.12.1957, ratificata dalla Romania e dall'Italia con L. 30 gennaio 1963, n. 300), secondo cui l'estraddizione non va accordata "se, secondo la legislazione della parte richiedente o della parte richiesta, l'azione penale o la pena siano prescritte".

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, l'indicata disposizione è applicabile alle estraddizioni per ragioni di esecuzione penale unicamente per la parte che si riferisce alla prescrizione della pena da espriare e non per quella concernente la prescrizione del reato per cui la pena è stata inflitta.

La prescrizione del reato, rileva soltanto per l'estraddizione processuale, relativa cioè all'esercizio dell'azione penale o comunque a un procedimento in corso di svolgimento, non ancora esaurito con una

sentenza definitiva (Cass. Sez. 6, n. 45051/2010, 11/11/2010).

Nel caso in esame, il ricorrente non ha avanzato alcun rilievo in ordine all'eventuale prescrizione della pena, limitando le sue deduzioni alla prescrizione dei reati, che vanno perciò rigettate in base alle considerazioni sopra svolte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda la Cancelleria per la comunicazione di cui all'art. 203 disp. att. cod. proc. pen.


Roma, 15 novembre 2011

Il consigliere est.

F. Pappalardo

Il presidente,

A. S. Agidì



Scalfi